



UNIONE DEI COMUNI
I NURAGHI DI
MONTE IDDA E FANARIS



DECIMOPUTZU



SILQUA



VALLERMOSA



VILLASPECIOSA

VERBALE ASSEMBLEA DELL'UNIONE

N. 3 del 14-03-2018	OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti dal 08/05/2018 al 08/05/2021 ai sensi dell'art. 36 c. 10 L.R. 2/2016.
------------------------	--

L'anno duemiladiotto addì quattordici del mese di marzo con inizio alle ore 16:45, nel Comune di Vallermosa nell'Ufficio del Presidente convocata con appositi inviti, si è riunita l'Assemblea dell'Unione nelle persone dei Signori:

Atzori Francesca	P	Scano Alessandro	P
Mameli Elio	P	Spiga Francesco	P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Tegas;
Presiede: il Sig. Elio Mameli.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria;

RICHIAMATI in particolare:

· l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2016 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del giorno 8 maggio 2015 con la quale è stato nominato quale revisore unico dei conti, il Dott. commercialista Andrea Boi nato a Cagliari il 31/05/1966 residente a Cagliari in via della Pineta,6, iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 8031.

CONSIDERATO che in data del 08.05.2018 il dott. Andrea Boi cesserà dall'incarico di Revisore unico dell'Unione dei Comuni i Nuraghi di Monte Idda e Fanaris;

CONSIDERATO che:

- il revisore dei conti, a seguito delle fine incarico, resta in carica fino alla nomina del nuovo revisore, nel limite dei 45 giorni;

RICHIAMATI:

- l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 - bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il D.M. Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario", con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

VISTE:

- la L.R. n. 24 del 17.12.2012 recante "Norme in materia di revisione contabile negli enti locali" che, all'art. 1, stabilisce "Nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148";

· la L.R. n. 3 del 08.02.2013 che all'art. 3 comma 3, stabilisce "All'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012 n. 24 sono soppresses le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e che ha quindi reso permanenti le disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2012;

DATO ATTO quindi che, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte della Regione Sardegna, hanno continuato ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;

VISTA la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" che, all'art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna dispone che ;

1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.

2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i

principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.

4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri

che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.

8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.

9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri il nominativo del revisore cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.

12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.

RILEVATO che, il Dott. Andrea Boi è al suo primo incarico e che pertanto ai sensi del succitato comma 10 della L.r. 2/2016 può essere rinnovato per una sola volta per il triennio dal 08/05/2018 al 08/05/2021;

PRESO ATTO pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

DATO ATTO che questa amministrazione intende procedere al rinnovo dell'incarico di Revisore dei Conti al Dr. Andrea Boi nato a Cagliari il 31/05/1966 residente a Cagliari in via Della Pineta n.6, iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 80327 e nell'elenco degli idonei allo svolgimento di revisore dei conti della Regione Sardegna al n.56 fascia iscrizione 1-2 ai sensi della L.R. 2/2016;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del T.U D.Lgs. 267/2000, con la stessa delibera di nomina l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- con Decreto del Ministro dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;
- l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina,
- l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 04.06.2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all'organo di revisione in ottemperanza al citato articolo 241 del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 del predetto Decreto, il compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica;

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati e i titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010;

PRECISATO che il compenso spettante al Revisore dei conti determinato così come previsto dal predetto decreto ministeriale deve essere ridotto del 10% in applicazione del disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010;

Pertanto il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari a € 5.607,00, al netto della riduzione di cui all'art. 6 comma 3 del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

EVIDENZIATO che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;
 - non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.M. 25/09/1997 n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali";
- il D.M. 31/10/2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali";
- il D.M. 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
- l'art. 36 della L.R. n. 2/2016;

UNANIME DELIBERA

DELIBERA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI rinnovare per il triennio dal 08/05/2018 al 08/05/2021 l'incarico di Revisore dei Conti al Dr. Andrea Boinato a Cagliari il 31/05/1966 residente a Cagliari in via Della Pineta n.6, iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 80327 e nell'elenco degli idonei allo svolgimento di revisore dei conti della Regione Sardegna al n.56 fascia iscrizione 1-2 ai sensi della L.R. 2/2016

Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite massimo stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 e di cui all'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pari a euro 5.607,00 lorde ai sensi del D.M. 20 maggio 2005.

DI RECEPIRE, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, quanto fissato dall'art. 3 del DM 20 maggio 2005, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;

DI IMPEGNARE la spesa pari a complessivi euro 5.607,00 (compenso), per l'anno 2018 e a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, e la spesa di euro 5.607,00 lorde per ciascuno degli anni 2019 e 2020-2021, oltre il rimborso spese forfettario, come determinata e risultante dalla tabella indicata in premessa e allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, imputandola sul capitolo 70/3 del bilancio di previsione degli anni 2018/2020, approvato.

DI DARE ATTO che:

- gli ulteriori impegni di spesa verranno registrati sulle annualità successive fino al 2021 sulla base del presente atto, dal Responsabile dell'Area Contabile e Tributi senza ulteriori atti;
- la spesa conseguente alla nomina del revisore dei conti relativa dal 08/05/2018 al 08/05/2021 viene impegnata col presente atto e imputata sui competenti interventi del bilancio pluriennale
- come previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, la nomina del revisore dei conti e il relativo nominativo sono comunicati al tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Presidente
Sig. Elio Mameli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e 97 del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000**

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio della sede dell'Unione dei Comuni "Nuraghe Monte Idda e Fanaris" esecutivi dal al
.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas